

Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

N. [redacted] Reg. Gen.

N. [redacted] Cron.

N. [redacted] Resp.



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Lolli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [redacted] R.G. promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]) con il
patrocinio degli avv. GNIGNATI PAOLO e DOMINIS PAOLO
(DMNPLA71H22M052T) PIAZZA EREMITANI 18 35121 PADOVA;
SCIMEMI ETTORE (SCMTTR69D12G224L) PIAZZA EREMITANI 18
35121 PADOVA; elettivamente domiciliato in PIAZZA EREMITANI 18
35121 PADOVA, presso il difensore avv. GNIGNATI PAOLO

ATTORE

contro:

[redacted] -
SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE (C. [redacted]), con il
patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO DEL FORO DI MILANO e
DALLA BARBA LELIO (DLLLLLE59H04G224H) C.SO GARIBALDI N.
18 35122 PADOVA; PONTI LUCA (PNTLCU59E13L483K) VIA
POSCOLLE, 2 33100 UDINE; elettivamente domiciliato in C.SO
GARIBALDI N. 18 35122 PADOVA presso lo studio dell'avv. ELIO
DALLA BARBA

CONVENUTO



con l'intervento di

[REDACTED] INDUSTRIALI S.p.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORINARIA (c.f. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. ROBERTO FISCON (cf. FSCRRT62T28B563D) e,
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA TOMMASEO 68 presso il
difensore del difensore avv. ROBERTO FISCON

E di

[REDACTED] INDUSTRIALE - VENEZIA S.p.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. ROBERTO FISCON (cf. FSCRRT62T28B563D) e,
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA TOMMASEO 68 presso il
difensore del difensore avv. ROBERTO FISCON

E di

[REDACTED] (C.F. e P.IVA:
[REDACTED]), dall'avv. Luigi Borlone C.F. BRL LGU 61T22 D843H) del
Foro di Milano e dall'avv. Antonio Lovisetto (C.F.: LVS NTN 59S19
G224Z) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata in Padova (PD)
35122, Corso Garibaldi 5

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati



TRIBUNALE DI PADOVA

R.G. [redacted] - G.I. Dott.ssa Lolli

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse di

[redacted] con l'avv. Paolo Gnignati, il prof. avv. Ettore Scimemi e l'avv. Paolo Dominis

-attrice-

nei confronti di

[redacted]
[redacted] con l'avv. Bruno Inzitari, l'avv. Luca Ponti e l'avv. Lelio Dalla Barba

-convenuta-

con l'intervento volontario di

[redacted] Straordinaria e
[redacted] in Amministrazione Straordinaria con l'avv. Roberto Fiscon

nonché di

[redacted], con gli avv.ti Luigi Borlone e Antonio Lovisetto

-interventuti-

[redacted], dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove oggi formulate e/o precisate dalle controparti, così precisa le proprie

CONCLUSIONI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova adito, ogni contraria domanda, eccezione,

2/1

[Handwritten signature]

difesa e deduzione reietta e disattesa, così giudicare:

Nel merito

per tutti i titoli, i fatti e i motivi esposti nell'atto di citazione e nei successivi scritti e deduzioni, previo ogni accertamento ritenuto opportuno e/o necessario dal Tribunale, condannare [REDACTED]

per Azioni in Liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

A) al pagamento in favore di [REDACTED] e, per essa, in favore della cessionaria [REDACTED]

- per i Crediti Ammessi indicati (per la quota capitale) nella tabella di pp. 2-3 dell'atto di citazione inseriti nella procedura di Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] in via chirografaria, degli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, maturati sugli stessi crediti dal 21.12.1983 (data di dichiarazione di insolvenza di [REDACTED] Società per Azioni in Liquidazione) sino alla data dell'effettivo integrale pagamento del capitale nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta quest'ultima (considerando i riparti parziali *medio tempore* intervenuti);

- per i Crediti Ammessi indicati (per la quota capitale) nella tabella di pp. 2-3 dell'atto di citazione inseriti nella procedura di Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] in via ipotecaria, privilegiata o con prelazione derivante da pegno, di una somma pari alla differenza tra

(i) gli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, maturati sugli stessi crediti dal 21.12.1983 (data di dichiarazione di insolvenza [REDACTED] Società per Azioni in Liquidazione) sino alla data dell'effettivo integrale pagamento

2/2

u



del capitale nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta quest'ultima (considerando i riparti parziali *medio tempore* intervenuti); e

(ii) gli interessi riconosciuti sugli stessi crediti ed effettivamente corrisposti in favore di [REDACTED] dalla procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta [REDACTED]

[REDACTED] Società per Azioni in Liquidazione;

e per l'effetto quindi condannare [REDACTED] Società per Azioni in Liquidazione al pagamento in favore di [REDACTED] e, per essa, in favore della cessionaria [REDACTED] di una somma non inferiore complessivamente a Euro 14.949.272,19, o comunque quella diversa ritenuta di legge, come indicata per ciascuno degli stessi Crediti Ammessi nella tabella di pp. 9-10 dell'atto di citazione sotto la colonna "*crediti maturati e non pagati e che non potevano essere ammessi a partecipare al concorso*" o nel diverso ammontare ritenuto di giustizia,

B) al pagamento in favore di [REDACTED] e, per essa, in favore della cessionaria [REDACTED] di una somma pari agli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, oltre alla rivalutazione monetaria maturati sulle somme richieste *sub voce A)* delle presenti conclusioni dalla notifica della domanda giudiziale sino all'effettivo e integrale saldo;

C) il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge

[REDACTED] insiste altresì per l'accoglimento e

2/3



l'ammissione delle proprie istanze istruttorie ritualmente formulate, e precisamente:

- istanza di ammissione alla CTU contabile così come richiesta e formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2),
- istanza di ammissione delle prove orali sui capitoli nn. 1 e 2 (e relative sotto-lettere) così come richiesti e formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. con interrogatorio formale e/o comunque qualora cessassero la propria qualità di l.r. di [redacted] deposizione testimoniale dei sigg.ri dott. [redacted], dott. [redacted] e dott. [redacted] [redacted] (attuali Liquidatori di [redacted] precedenti Commissari Liquidatori di [redacted] nonché dei sigg.ri [redacted] e [redacted] (precedenti Commissari della procedura di A.S. di [redacted] e [redacted] (precedenti Commissari Liquidatori della procedure di [redacted]);
- istanza relativa agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesti e formulati nella memoria ex art. art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., alla convenuta ed alla società [redacted]

Padova, 24 novembre 2015

Avv. Paolo Gnignati

Prof. Avv. Ettore Scimemi

Avv. Paolo Dominis

2/4



TRIBUNALE DI PADOVA

R.G. n. [REDACTED] - Dott.ssa Nicoletta Lolli

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per la [REDACTED]

LIQUIDAZIONE

(Prof. Avv. Bruno Inzitari, Avv. Luca Ponti, Avv. Lelio Dalla Barba)

- convenuta -

nella causa promossa da:

[REDACTED]

(Avv. Paolo Gnignati, Prof. Avv. Ettore Scimemi, Avv. Paolo Dominis)

- attrice -

con l'intervento volontario di

[REDACTED] S.P.A. in Amministrazione Straordinaria e

[REDACTED] S.P.A. in Amministrazione Straordinaria

(Avv. Roberto Ficon)

nonché con l'intervento adesivo di

[REDACTED] S.r.l.

(con gli Avv. ti Luigi Borlone e Antonio Lovisetto)

- intervenute -

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito.

- emessa ogni opportuna pronuncia, condanna o declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- ribadita l'eccezione di prescrizione in ordine a tutte le pretese della BANCA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4), c.c.;

2/5

[Handwritten signature]



- ribadita pure l'eccezione di nullità e/o di inefficacia per assoluta carenza di prova della convenzione per iscritto dei tassi di interessi ultra-legali ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, comunque, ribadita l'assoluta inefficacia e invalidità di qualsivoglia pattuizione priva della forma scritta *ad substantiam* o di mero rinvio agli usi su piazza;

- previa, altresì, all'occorrenza, declaratoria di nullità della cessione di credito in data 26 agosto 2015 da parte della [REDACTED] in favore della [REDACTED], per totale carenza di oggetto e/o di causa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, 1325, nn. 2) e 3), e 1346 c.c., e conseguente inammissibilità per carenza di legittimazione dell'intervento in causa della stessa [REDACTED]

In via principale:

- rigettare le domande formulate dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione, siccome infondate in fatto e in diritto, come pure integralmente prescritte, e comunque per tutti i motivi esposti in atti;

- rigettare al contempo tutte le domande formulate dalla [REDACTED] r.l. con l'atto di intervento spiegato in data 29 settembre 2015, siccome inammissibili in rito e/o comunque infondate nel merito.

In via istruttoria:

Fernamente contestate tutte le produzioni documentali ed istanze istruttorie *ex adverso* formulate, la Società insiste per il rigetto delle istanze di prova per testi e/o di interrogatorio formale formulate dalla [REDACTED] nonché dell'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnico-contabile, in quanto assolutamente generica ed esplorativa, e, comunque, siccome tutte inammissibili per i motivi esposti in atti.

Con riserva di ogni eccezione e deduzione secondo l'*iter* processuale.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali (coefficiente 15%).

2/6



Il procuratore delle terze intervenute [redacted] e [redacted] s.p.a. precisa le conclusioni nel modo che segue: "premesse le declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione attoree e del terzo intervenuto [redacted] srl, in via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da [redacted] in a.s. e [redacted] in a.s. nel presente giudizio e dichiarare l'inammissibilità e/o irrivalità dell'intervento spiegato da [redacted] s.p.a. nel presente giudizio; nel merito: accogliere le conclusioni formulate da [redacted] da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie, integrate con tutte le ulteriori deduzioni svolte dalle Procedure terze intervenute nelle proprie scritture difensive e dunque rigettarsi e/o dichiararsi inammissibili tutte le domande attoree e le domande del terzo intervenuto [redacted]; In via istruttoria: si si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti da [redacted] s.p.a. in liquidazione nei propri atti difensivi e si si oppone al deposito documentale del terzo intervenuto [redacted] in quanto tardivo e dunque inammissibile. Con vittoria di spese e competenze, come per legge"

[Handwritten signature]

2/7

[Handwritten signature]



AVV. LUIGI BORLONE
Via San Damiano n. 4
20122 - Milano (MI)
Tel. 02.76.23.27.1 - Fax 02.76.23.27.51
Mail-pec: l.borlone@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI PADOVA

(sez. II civ. - dott. Lolli - RG. n. [redacted])

Nel giudizio promosso da:

- [redacted] (C.F. [redacted]), con gli avv.ti
Paolo Gnignati, Prof. Ettore Scimeni e Paolo Dominis,

- attrice -

nei confronti di:

- [redacted] - Società per Azioni in
liquidazione (C.F. [redacted] P.IVA [redacted]), con gli avv.ti Prof.
Bruno Inzitari, Luca Ponti e Giuseppe Sacco,

- convenuta -

con l'intervento in causa di

- [redacted] e di [redacted]
[redacted] con gli avv.ti Roberto Fiscon e Elena
Minesso,

- terze intervenute -

nonché di

- [redacted] con gli avv.ti Luigi
Borlone del Foro di Milano e Antonio Lovisetto del Foro di Padova (che
dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni al fax n.
02.76.23.27.51 o alla mail-pec: l.borlone@milano.pecavvocati.it).

- cessionaria intervenuta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI

2/8

u



[REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, in considerazione di tutto quanto dedotto e prodotto dall'attrice-Cedente con i precedenti atti, da intendersi qui integralmente ritrascritti, richiamata ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata nei precedenti atti o memorie o a verbale, da intendersi, anche *per relationem*, qui ritrascritta, anche se per accidente omessa o dimenticata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così

giudicare

Nel merito

per tutti i titoli, i fatti e i motivi esposti nel presente atto, e negli atti di parte attrice, previo ogni accertamento ritenuto opportuno e/o necessario dal Tribunale, condannare [REDACTED] - Società per Azioni in Liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

A) al pagamento in favore di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., e per essa alla cessionaria intervenuta [REDACTED] S.R.L. (C.F. e P.IVA: [REDACTED]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Grimaldi (C.F.: [REDACTED]), con sede legale in Milano (MI) 20131, Via Pestalozza Alessandro n. 12/14,

- per i Crediti insinuati ed ammessi nella procedura di Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] in via chirografaria, degli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, maturati sugli stessi crediti dal 21.12.1983 (data di dichiarazione di insolvenza di [REDACTED])

u

2/9



[REDACTED] - Società per Azioni in Liquidazione) sino alla data dell'effettivo integrale pagamento del capitale nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta quest'ultima (considerando i riparti parziali medio tempore intervenuti):

- per i Crediti insinuati ed ammessi nella procedura di Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] in via ipotecaria, privilegiata o con prelazione derivante da pegno, di una somma pari alla differenza tra

(i) gli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, maturati sugli stessi crediti dal 21.12.1983 (data di dichiarazione di insolvenza di [REDACTED] - Società per Azioni in Liquidazione) sino alla data dell'effettivo integrale pagamento del capitale nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta quest'ultima (considerando i riparti parziali medio tempore intervenuti); e (ii) gli interessi riconosciuti sugli stessi crediti ed effettivamente corrisposti in favore di [REDACTED] dalla Procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta [REDACTED]

[REDACTED] - Società per Azioni in Liquidazione;

e per l'effetto, quindi, condannare [REDACTED] a

[REDACTED] - Società per Azioni in Liquidazione al pagamento in favore di [REDACTED] Cassa di Risparmio di Venezia SpA, e per essa alla cessionaria intervenuta [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. e P.IVA: [REDACTED])

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Grimaldi (C.F.: GRM MRC 73T21 H703J), con sede legale in Milano (MI) 20131, Via Pestalozza Alessandro n. 12/14, di una somma non inferiore complessivamente a Euro 14.949.272,19.

2/10

M



o comunque quella diversa somma ritenuta di legge o nel diverso ammontare ritenuto di giustizia;

B) al pagamento in favore di [REDACTED] Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e per essa alla cessionaria intervenuta [REDACTED] SECURITISATION ITALY S.R.L. (C.F. e P.IVA: [REDACTED]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Grimaldi (C.F.: GRM MRC 73T21 H703J), con sede legale in Milano (MI) 20131, Via Pestalozza Alessandro n. 12/14, di una somma aggiuntiva pari agli interessi convenzionali, o in subordine al tasso legale, oltre alla rivalutazione monetaria maturati sulle somme richieste sub voce A) delle presenti conclusioni dalla notifica della domanda giudiziale sino all'effettivo e integrale saldo;

E ancora:

- dichiarare inammissibile, irrituale, invalido e/o inefficace l'intervento in causa da parte di [REDACTED] Finanze Produzioni Industriali S.p.A. e di [REDACTED] Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. per totale assenza di interesse in capo alle intervenienti e/o comunque dichiarare inammissibile l'eccezione - da queste ultime mossa - di prescrizione del diritto azionato, per le ragioni tutte esposte in atti; in ogni caso,

- rigettare ogni domanda formulata da [REDACTED] Finanze Produzioni Industriali S.p.A. in A.S. e [REDACTED] Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in A.S., giacché infondata e temeraria per le ragioni tutte esposte in atti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, dovuti come per legge.


Si insiste altresì per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate da

M

2/11 4



parte attrice e non accolte.



2/11

u



MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED]
[REDACTED] in liquidazione ([REDACTED]), che è tornata *in bonis* dopo essere stata circa trenta anni in amministrazione straordinaria, esponendo quanto segue:

- il 21/12/1983 la [REDACTED] era stata dichiarata in stato di insolvenza;
- l'attrice vantava crediti in chirografo, con garanzia ipotecaria e pignoranzia nei confronti della [REDACTED] ed essi venivano effettivamente ammessi;
- nel corso della procedura avvenivano vari riparti, tra il 1998 e il 2007, per cui la procedura aveva soddisfatto solo il capitale insinuato per i crediti chirografari e il capitale e gli interessi nella limitata misura ammissibile ai sensi degli artt. 2788 e 2855 c.c., e ciò in forza dell'art. 55 l.f., richiamato dalla disciplina del d.l. 26/79, che prevede la sospensione del decorso degli interessi agli effetti del concorso;
- il bilancio finale registrava, dopo il soddisfo di tutti i creditori concorsuali, un avanzo di cassa di euro 43.841.488,21;
- il 15/7/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico decretava la chiusura della procedura;
- i restanti interessi, che erano maturati durante la procedura ma che non potevano venire ammessi al passivo, né erano stati altrimenti soddisfatti, erano dunque esigibili dal debitore tornato *in bonis*, ai sensi dell'art. 120 l.f. che, sebbene non richiamato dalle norme sull'amministrazione straordinaria, era comunque applicabile anche in relazione a tale procedura.

La banca rappresenta altresì che la [REDACTED] in data 16/1/2014, ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale da euro 26.489.014,70 a euro 257.175,90 mediante rimborso ai soci e la messa in liquidazione.



L'attrice chiede dunque la condanna della [REDACTED] al pagamento degli interessi convenzionali o in subordine legali maturati sui crediti ammessi al passivo della procedura, soddisfatti integralmente quanto al capitale e solo parzialmente (nei limiti della normativa concorsuale) quanto agli interessi, nella misura di euro 14.949.272,19.

La [REDACTED] si costituisce sollevando varie eccezioni:

- la banca non ha provato l'esistenza del credito per sorte capitale;
- gli artt. 55 e 120 fanno riferimento esclusivamente alla parte del credito maturata prima dell'apertura della procedura concorsuale che non sia stata soddisfatta nel corso della procedura e in questi termini va interpretato il combinato disposto di queste due norme;
- in termini sistematici, poi, il fallito, o l'amministrato, essendo stato spossessato dei poteri e della legittimazione sostanziale all'amministrazione e alla disponibilità dei suoi beni, esistente alla data del fallimento, non può fare niente per pagare e pertanto il ritardo nel soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo che si accumula nel corso della procedura e che dipende da terzi non è in alcun modo imputabile ad una condotta di inadempimento del debitore soggetto alla procedura medesima;
- non si può quindi imputare al debitore alcuna responsabilità a titolo risarcitorio o corrispettivo connessa al ritardo nel soddisfacimento del creditore;
- quanto ai crediti garantiti da pegno o ipoteca, la domanda è poco specificata e, se si riferisce alla mancata ammissione al passivo di interessi richiesti, essa avrebbe dovuto essere fatta valere con gli adeguati strumenti (opposizione allo stato passivo) e se invece si riferisce a interessi che potevano essere richiesti in sede endoprocedimentale, essi sono prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.;
- gli interessi sui crediti chirografari, vista l'epoca dell'ultimo riparto, devono ritenersi comunque anch'essi prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.;



- in ogni caso gli interessi che si ritenessero dovuti sono solo quelli legali, attesa la mancata specifica pattuizione scritta di interessi ultralegali.

Chiede pertanto la [REDACTED] il rigetto della domanda attorea.

Intervengono volontariamente con intervento adesivo dipendente [REDACTED] [REDACTED] in amministrazione straordinaria e [REDACTED] [REDACTED] in amministrazione straordinaria, quali soci della [REDACTED] che spiegano che il loro interesse nella causa è la prospettiva di vedere un riparto dell'attivo rimasto dalla [REDACTED] che, avendo essa deliberato la riduzione del capitale sociale, distribuirebbe l'eccedenza ai soci, così da consentire di soddisfare in tempi brevi i propri creditori e da tornare in bonis.

Nel merito tali intervenute, oltre a sostenere la mancanza di prova del credito attoreo, affermano che il combinato disposto degli artt. 55 e 120 L.f. integra una previsione di impedimento al decorso del credito per interessi nel corso del fallimento e in subordine eccepiscono comunque la maturata prescrizione quinquennale.

In corso di causa interviene [REDACTED] che in data 26/8/2015 ha acquistato dall'attrice il credito per cui è causa.

La causa, istruita documentalmente, passa ora in decisione.

Va preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED], entrambe in amministrazione straordinaria.

Esse sono socie della [REDACTED] (docc. 2, 3 e 4 intervenute) e ripongono le loro aspettative di rimborso del capitale nell'attivo residuo derivante dall'amministrazione straordinaria.

Per pacifica giurisprudenza "L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa



- pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa" (Cass. 1111/2003, Cass. 25145/2014).

Nel caso di specie, vista l'entità delle odierne domande, il pagamento all'attrice delle sue pretese porterebbe a pregiudicare in buona parte le aspettative delle intervenute alla loro quota di rimborso del capitale, circostanza che discende direttamente dalla riduzione dell'attivo conseguente all'eventuale accoglimento dell'odierna domanda. Ciò integra l'interesse ad intervenire delle due socie.

Va parimenti ritenuto ammissibile l'intervento della [REDACTED] [REDACTED] atteso che la cessione del credito risulta documentata dalla comunicazione di cessione ed è fatto incontestato nella presente procedura, in cui sono presenti cedente e cessionario.

E' inoltre infondata l'eccezione per cui l'atto di cessione sarebbe nullo per carenza di oggetto, non essendo esistente il credito fatto valere. L'atto di cessione, infatti, riguarda evidentemente i diritti connessi al credito contestato: vista la cessione avvenuta a causa pendente e l'intervento della cessionaria accanto all'attrice, non si può dubitare che l'oggetto della cessione sia un credito contestato. L'eventualità che il credito contestato risulti inesistente non inficia un contratto di cessione che ha come oggetto proprio il credito che potrebbe non esistere (sul punto garanzia dell'esistenza del credito ceduto cfr. art. 1266 c.c.).

Va però evidenziato che [REDACTED] è intervenuta il 30/9/2015, a termini ex art. 183 co. VI c.p.c. già concessi e ampiamente scaduti e dopo che le istanze istruttorie delle altre parti erano già state vagliate con ordinanza 16/7/2015. Ai sensi dell'art. 268 c.p.c. sussiste l'obbligo per l'interventore, ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 25798/2015). Conseguentemente che la documentazione depositata unitamente alla comparsa di intervento non va esaminata in quanto preesistente alla concessione delle memorie e non depositata tempestivamente.



Nel merito la domanda dell'attrice, fatta propria dall'intervenuta [REDACTED], è infondata.

Va innanzi tutto precisato che, non avendo la banca indicato se gli interessi di cui chiede il pagamento sono corrispettivi o moratori, si deve ritenere che la domanda riguardi gli interessi corrispettivi (cfr. sul punto Cass. 20868/2015).

Secondo l'interpretazione della banca degli artt. 55 e 120 l.f. gli interessi, sospesi ai fini del concorso, continuerebbero a maturare nei confronti del fallito, con la sola limitazione dell'inesigibilità fino al ritorno *in bonis* di quest'ultimo.

Tale conclusione deriva, secondo l'attrice, dall'espressione dell'art. 55 l.f., che fa riferimento alla sospensione del decorso degli interessi "agli effetti del concorso" e, pertanto, con argomento a contrario, prevederebbe che il decorso degli interessi non sia sospeso nei confronti del debitore fallito. Ritiene che gli interessi così maturati nei confronti del fallito, siano poi esigibili a partire dalla chiusura del fallimento, come disposto dall'art. 120 l.f.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

L'art. 55 l.f. regola la sorte degli interessi agli effetti del concorso, ma non dà alcuna indicazione sulla loro sorte ad ogni altro effetto.

E' allora necessario chiedersi se l'avere disposto che agli effetti del concorso il decorso degli interessi è sospeso comporti automaticamente che esso non è sospeso agli effetti del rapporto con il debitore fallito o con i debitori solidali non falliti.

A parere di questo giudice la risposta non può essere unitaria.

L'art. 1282 c.c. dispone che "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente."

Esaminando il tema dal punto di vista della procedura concorsuale, l'art. 55 l.f. prevede espressamente la sospensione del decorso degli interessi.

La procedura concorsuale, poi, mirando al rispetto del soddisfacimento dei creditori con il rispetto della *par condicio creditorum*, è vincolata ad un



regime di accertamento del passivo e di gestione che vede regolamentati i pagamenti secondo i piani di riparto. Coerentemente sono vietate le azioni esecutive individuali e cautelari.

Quanto al debitore fallito, l'art. 42 l.f. prevede che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data del fallimento e i beni pervenutigli successivamente, il c.d. spossessamento.

A questo consegue la perdita (relativa) della capacità processuale, l'inefficacia dei pagamenti ricevuti o effettuati dal fallito, l'acquisizione al fallimento di tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto di pagamenti ricevuti e il reato di bancarotta fraudolenta c.d. preferenziale ex art. 216 co 3 l.f. qualora il fallito effettui dei pagamenti in favore di taluni dei creditori.

La disciplina dello spossessamento prevista dalla legge fallimentare è applicabile all'amministrazione straordinaria grazie ai richiami di cui all'art. 1 l. d.l. 26/1979 agli artt. 195 ss l.f..

Tale condizione non rappresenta una mera indisponibilità di fatto, atteso che ciò che si realizza non è l'impossibilità materiale del debitore di adempiere perché, ad esempio, taluni dei suoi beni sono sottoposti a sequestro o pignoramento, ma la perdita dell'amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio; inoltre il soggetto a cui va chiesto l'adempimento è un terzo, cioè la procedura.

Si può dunque ritenere che i crediti diventino esigibili nei confronti della procedura nei modi di legge, mentre si deve ritenere che siano inesigibili nei confronti del fallito, in quanto il creditore non può chiedergli l'adempimento e il fallito non può adempiere.

Manca dunque il requisito previsto dall'art. 1282 c.c. dell'esigibilità affinché la somma di denaro oggetto del credito produca interessi di pieno diritto.

Quanto agli interessi compensativi, dunque, si deve ritenere che essi non siano maturati.



Ad analoga conclusione si giunge ipotizzando che invece l'attrice prima e l'intervenuta poi abbiano chiesto il pagamento di interessi moratori.

Tale categoria di interessi, prevista dall'art. 1224 c.c., trova la sua regolamentazione nel capo intitolato "dell'inadempimento delle obbligazioni" ed è noto che gli interessi moratori configurano una forma di risarcimento del danno, cosicché la mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie consiste nel ritardo colpevole che giustifica il diritto del creditore al risarcimento del danno quantificato nella misura degli interessi legali ex art. 1224 c.c. (Cass. 2853 2005).

Ma il debitore fallito si trova in una condizione che, *ex lege*, gli impedisce di adempiere alle obbligazioni nei termini cui aspirerebbe il creditore. In altre parole, non può essere considerato responsabile del ritardo nell'adempimento a partire dal momento in cui, avendo perso la disponibilità del patrimonio, non ha alcun potere di adempiere.

Peraltro la Corte Costituzionale, con sentenza 242/1994, ha così pronunciato: *Il blocco di rivalutazione ed interessi in pendenza della procedura concorsuale trova giustificazione nello specifico delle procedure concorsuali (art. 55 l. fall.), in quanto finalizzato alla realizzazione della par condicio ed all'impedimento di un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore. E trova inoltre fondamento nella considerazione che nel tempo successivo alla apertura della procedura concorsuale non è configurabile inadempimento né a carico del debitore, né tanto meno a carico degli organi della procedura, questa ponendosi proprio come strumento sostitutivo dell'adempimento [...].*

Si deve quindi ritenere che durante la procedura gli interessi nei confronti del debitore fallito non maturino e riprendano a decorrere dalla chiusura della procedura nell'ipotesi sull'eventuale residuo debito.

E' necessario dare atto che la giurisprudenza della Suprema Corte, quando si esprime sul punto specifico, è di diverso avviso.

Non si ritiene di prendere posizione su talune sentenze menzionate dall'attrice e dall'intervenuta [redacted] perché non trattano casi specifici (Cass. SU 11718 1993, che, essendosi pronunciata a sezioni unite



per ragioni di giurisdizione, prende in considerazione un caso in cui, dopo che il debitore era tornato *in bonis*, il creditore aveva chiesto il pagamento del debito non pagato né insinuato in sede concorsuale, e dagli atti non si desume su che capitale sono stati considerati gli interessi: Cass. 7563/2003 che fa riferimento ad un debito residuo per [REDACTED] senza che sia fatta menzione di eventuali richieste di interessi).

Altre pronunce menzionate dall'attrice e dall'intervenuta [REDACTED] non soddisfano in quanto, oltre ad essere molto risalenti nel tempo, non appaiono approfondire il perché la sospensione degli interessi agli effetti della procedura comporti automaticamente il maturare degli interessi nei confronti del debitore fallito (Cass. 2786/1967, Cass. 460/1975).

Altra pronuncia menzionata dall'attrice e dall'intervenuta NPL fonda la debenza degli interessi post-fallimento da parte dell'imprenditore tornato in bonis sull'argomento che si riporta integralmente: *Nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare in bonis (Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997, in motivazione); prova ne sia che, anche durante la pendenza del fallimento, gli interessi maturati dopo l'apertura di esso restano dovuti dagli eventuali fideiussori del fallito (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 28/08/2000; Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 14/08/1997). Il che non potrebbe spiegarsi, data l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuano a maturare dopo l'apertura del fallimento, sebbene non siano dovuti da quest'ultimo. (Cass. 2608/2014 in motivazione).*

A parere di questo giudice la spiegazione del maturare degli interessi nei confronti dei fideiussori non falliti può essere data con altra motivazione.

La posizione dei fideiussori e, in genere, dei debitori solidali non falliti, infatti, è diversa da quella del debitore fallito.

Nei confronti dei primi non vige alcuna inesigibilità *ex lege* o alcun divieto *ex lege* di adempiere, né una espressa norma derogatoria dei principi



generali, né essi hanno subito lo spossessamento, con tutte le conseguenze in termini di interessi derivanti dall'esigibilità e dal ritardo colpevole.

Coerentemente gli interessi maturano nei confronti dei debitori solidali non falliti (non essendo essi spossessati), non maturano nei confronti del fallito (in quanto spossessato) e non maturano agli effetti del concorso (in quanto vi è l'espressa norma derogatoria dell'art. 55 l.f.).

Si deve dunque ritenere preferibile l'interpretazione per cui il creditore potrà agire contro il fallito tornato *in bonis*, oltre che per il capitale insoddisfatto, per gli interessi maturati prima dell'apertura della procedura e quelli maturati sull'eventuale capitale insoddisfatto dopo la chiusura della procedura; mentre si deve ritenere che gli interessi post-fallimentari non maturino nei confronti del debitore fallito.

Si ritiene che questa interpretazione sia maggiormente conforme al dettato costituzionale in relazione al principio di cui all'art. 3 Cost: stabilire che il debitore fallito risponde anche per interessi su debiti che non può *ex lege* estinguere e per un ritardo a lui non imputabile in quanto al di fuori della sua possibilità di controllo costituisce una disparità di trattamento rispetto al debitore non fallito perché si risolve nel trattare in modo uguale situazioni diverse.

Va peraltro osservato che tutto quanto sopra argomentato riguarda il rapporto del creditore con il debitore tornato *in bonis* dopo il fallimento.

Nel caso di specie, però, la procedura chiusa è quella dell'amministrazione straordinaria, regolata *ratione temporis* dal d.l. 26/1979, che richiama alla liquidazione coatta amministrativa, e dal d.lvo 270/1999 per le parti indicate nell'art. 106 stesso d.lvo.

Ora, l'art. 120 l.f. non viene richiamato né dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa né dalle norme specifiche che regolano direttamente la procedura di amministrazione straordinaria.

La Suprema Corte si è già espressa in ordine all'inesistibilità all'amministrazione straordinaria delle norme previste per il fallimento, enunciando espressamente che nel sistema della legge fallimentare la



disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata (Cass. 23275/2006, Cass. 177/2008).

Nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, in cui la norma che giustifica la richiesta di interessi non è nemmeno richiamata, il ragionamento sopra esposto relativo alla impossibilità giuridica della maturazione di interessi successivamente all'instaurazione della procedura è ulteriormente confermata.

Quanto alla sentenza menzionata dall'attrice del Tribunale di Milano 10/5/2012, va evidenziato che essa, pur riferitasi ad un caso analogo a quello oggi in esame, riguarda però la richiesta, ad amministrazione straordinaria ancora in corso, di interessi successivi alla dichiarazione di insolvenza e la richiesta viene proposta nei confronti della procedura e pertanto non costituisce un precedente specifico per il caso che qui si esamina.

Si deve quindi ritenere che le somme richieste dall'attrice e dall'intervenuta non siano dovute.

Pertanto, qualora si seguisse la rigettata opzione interpretativa offerta dall'attrice e dall'intervenuta, le somme non sarebbero comunque dovute per essere maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., eccepita tempestivamente dalla convenuta.

E' noto che la prescrizione non viene interrotta né sospesa dal fallimento o da altre procedure concorsuali (Cass. 17955/2003, Cass. 4209/2004, Cass. 3270/2009).

Secondo l'attrice, i suoi crediti avrebbero continuato a produrre interessi nei confronti del fallito per tutto il corso della procedura.

La maturazione dell'interesse compensativo è esclusa dall'art. 1282 c.c., se diversamente previsto dalla legge o dal titolo. Come si è detto, nei confronti della procedura essa è esclusa dalla legge. Ma nei confronti del fallito, secondo la non condivisibile interpretazione attorea, gli interessi continuerebbero a maturare.

Poiché l'art. 1282 c.c. fa conseguire la maturazione di interessi dall'esigibilità del credito, ciò significa che il credito ammesso al passivo



della procedura concorsuale ha una sua esigibilità nei confronti del debitore sottoposto alla suddetta procedura.

Se ne dovrebbe concludere che tutta la disciplina dello spossessamento e dell'inefficacia dei pagamenti sopra indicata comporta esclusivamente un divieto del fallito di pagare i propri debiti ma non vieta ai creditori di agire contro di lui, essendo loro precluse solo iniziative esecutive individuali e cautelari.

E' in effetti ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il fallito ha una incapacità processuale solo relativa, che può essere eccepita solo dalla procedura: egli pertanto mantiene la capacità processuale per le domande a lui personalmente dirette, per le quali il creditore che agisce si precostituisce un titolo esecutivo per l'ipotesi che il debitore torni in bonis (2212/1973, Cass. 6734/2011, Cass. 2608/2014).

Vale la pena, sul punto, di menzionare la motivazione di Cass. 6734/2011, che appare particolarmente pregnante per il caso di specie:

[...]

6.1. *l'incapacità del fallito non è assoluta, ma, in relazione alle finalità per le quali è prevista, relativa, in quanto che il suo rilievo è rimesso all'iniziativa degli organi della massa dei creditori, nell'interesse dei quali è prevista ed ai quali soltanto è così concesso ecceperla (per costante giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, v. Cass. 2 luglio 2010 n. 15713);*

6.2. *effettivamente, pertanto, il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore ritorna in bonis; e ne consegue che, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutività dopo la chiusura del fallimento (Cass. 27 aprile 1981 n. 2542; vedi anche, sostanzialmente, Cass. 27 luglio 1973 n. 2212).*

6.3. *deve quindi ritenersi: da un lato, possibile per il creditore agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, potendo egli conseguire*



un titolo per la tutela postfallimentare delle sue ragioni di credito; dall'altro, necessario per il debitore fallito, destinatario di un'ingiunzione in proprio, opporsi in tale qualità nell'inerzia (del resto comprensibile, per l'inopponibilità alla massa di quel titolo) della curatela.

6.4 deve quindi concludersi nel senso che, spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l'effetto della definitività del monitorio stesso.[...]

Se il credito, nonostante tutte le conseguenze dello spossessamento, continua ad essere azionabile nei confronti del fallito, tanto che questi ha l'onere di opporsi ad un decreto ingiuntivo a pena di definitività, ne consegue l'azionabilità anche degli interessi.

Infatti, così come nulla vieta ad un creditore di ottenere verso il fallito personalmente un decreto ingiuntivo per il suo credito per capitale, nulla vieterebbe di ottenerlo anche per interessi.

A ciò non potrebbe che conseguire il decorso della prescrizione degli interessi maturati in corso di procedura (anche) nei confronti del fallito.

Ciò sarebbe peraltro coerente con l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici, che comporta anche per il debitore fallito il diritto di conoscere le pretese dei creditori al suo ritorno *in bonis*.

Nel caso di specie non ricorrono atti interruttivi della prescrizione relativi agli interessi post-fallimentari nei cinque anni precedenti la notificazione della citazione e successivi all'ultimo dei riparti, né nei confronti della procedura né nei confronti del debitore sottoposto ad amministrazione straordinaria.

E' ben vero che l'art. 94 l.f. prevede che la domanda di insinuazione al passivo produca gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

E' tuttavia la stessa attrice ad affermare che l'ammissione al passivo è avvenuta nel 1984 per effetto della formazione officiosa dello stato passivo ad opera dei commissari e i crediti dell'attrice vi sono stati inseriti in linea



capitale e, quanto agli interessi, nei limiti della misura ammessa alla partecipazione al concorso e, in effetti, non produce alcuna domanda di insinuazione. Non può infatti qualificarsi come tale il doc. 15 attrice, che rappresenta una richiesta di insinuazione al passivo proveniente da soggetto non individuabile, per importi che non corrispondono assolutamente a quelli ammessi che risultano dalla comunicazione di ammissione al passivo (doc. 22 attrice).

Non vi è quindi una domanda di ammissione al passivo, e dunque un atto interruttivo della prescrizione che produca gli effetti permanenti della domanda giudiziale, come invece previsto dall'art. 94 l.f..

A ciò consegue che l'ammissione al passivo ha effetto di riconoscimento di debito, che interrompe la prescrizione con effetto istantaneo, risalente nel caso di specie al 1984, essendo preclusa ogni applicazione analogica o estensiva dei casi di sospensione della prescrizione (Cass. 3270/2009).

Ma anche volendo ammettere che il riconoscimento di debito in ambito concorsuale abbia efficacia interruttiva permanente, essa sarà sempre limitata al credito nell'entità qualitativa e quantitativa riconosciuta, nel caso di specie solo per quanto riguarda capitale e interessi nella misura ammissibile nelle procedure concorsuali.

Sul punto la medesima sentenza del Tribunale di Milano 10/5/2012 menzionata dall'attrice e dalla [redacted] a sostegno della domanda, si è pronunciata in senso conforme, affermando che *l'interruzione del decorso dei termini di prescrizione si verifica con il deposito della domanda di insinuazione ex art. 93 o ex art. 101 l. fall., laddove invece, come già detto, la ricorrente [...] non ha richiesto con le prime domande da essa proposte (relative al capitale e agli interessi decorsi sino alla dichiarazione di insolvenza) l'ammissione degli interessi endo-concorsuali oggetto di sospensione, ma ha insinuato questi ultimi solo con le domande oggetto dei presenti procedimenti riuniti, una volta ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per gli interessi dalla norma sopra citata [art. 2948 n. 4 c.c. n.d.r.], senza neppure avere mai compiuto medio tempore altri atti interruttivi [...].*



E, come si è detto, nel caso di specie il debito per capitale e per interessi nei limiti ammessi nella procedura è stato integralmente saldato nel corso dell'amministrazione straordinaria, al più tardi entro il 2007 con l'ultimo riparto, cosicché si deve concludere che il credito da interessi (che sarebbero maturati secondo l'opzione interpretativa già respinta) è irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale dall'ultima maturazione, essendo stata la citazione notificata nel 2014.

Mancando il presupposto di diritto per la condanna al pagamento degli interessi, è del tutto irrilevante verificare se, anche alla luce delle eccezioni proposte dalla convenuta, tali interessi esistano e a quanto ammontino. Le istanze istruttorie proposte sono dunque irrilevanti e non vanno accolte.

La domanda dell'attrice e fatta propria dall'intervenuta va pertanto respinta. Considerato il diverso indirizzo assunto dalla presente sentenza in ordine alla prima motivazione di rigetto e alla sostanziale novità del caso relativo alla prescrizione nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, ricorrono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per una integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

RIGETTA

La domanda proposta da [redacted] e di [redacted] nei confronti di [redacted] in liquidazione


COMPENSA

Integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Padova, 29/4/2016

Il giudice

(Nicoletta Lolli)



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI - 3 MAG. 2016

IL CANCELLIERE

